

Firmato il contratto, chi ne usufruirà dovrà indicare l'ambito territoriale di appartenenza

Assegnazioni, vince il punteggio

Salta la chiamata diretta, i docenti scelgono la sede

Pagina a cura
DI CARLO FORTE

I docenti che chiederanno di partecipare alla mobilità annuale potranno indicare nelle domande di assegnazione provvisoria o di utilizzazione anche le sedi di preferenza.

Esattamente come è avvenuto nel decorso anno scolastico. Lo prevede il nuovo contratto sulla mobilità annuale, siglato mercoledì scorso dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati rappresentativi della scuola: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda. In pratica, oltre a far valere nella domande i titoli in loro possesso, i docenti interessati potranno anche indicare i codici meccanografici dei comuni e delle scuole per le quali chiedono di partecipare ai movimenti. Il tutto senza essere assoggettati al sistema degli ambiti territoriali e della chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici.

Va detto subito che le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni non comportano l'assunzione della titolarità della sede, ma il mero conferimento di un incarico di insegnamento della durata di un anno. Seppure in una sede specifica individuata tra quelle indicate nella domanda dal diretto interessato. Ma si tratta, comunque, di un importante strumento di tutela del diritto dei docenti a

concorrere per l'assegnazione di una scuola più vicina alla propria famiglia. Diritto che, per quanto riguarda la mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi) sembra destinato a cessare. La legge 107/2015 prevede, in-

fatti, che la mobilità operi esclusivamente tra ambiti. E cioè non più tra sedi scolastiche ma tra territori comprendenti anche 100 scuole diverse ubicate in diversi comuni. Per avere un'idea della grandezza degli ambiti territoriali, basti pensare che il territorio nazionale prima era suddiviso in 800 distretti scolastici, mentre, adesso, gli ambiti sono appena 380.

Con il nuovo sistema, dunque, il docente potrà chiedere solo di entrare a far parte della dotazione organica di un ambito anziché di un altro. Ma non potrà più chiedere di essere assegnato definitivamente ad una sede specifica acquisendone la titolarità.

Le sedi, infatti, saranno assegnate direttamente dai dirigenti scolastici, con incarichi di durata triennale e secondo criteri basati essenzialmente sul gradimento.

Anche se su quest'ultimo punto potrebbero esserci a breve delle novità.

È in corso una trattativa per stipulare un contratto integrativo al contratto sulla mobilità a

domanda, che dovrebbe regolare proprio questi aspetti. Il condizionale è d'obbligo perché le posizioni tra ministero e sindacati sono attualmente distanti. Ma la possibilità che si raggiunga un accordo anche in questa materia non si può escludere. Va detto, inoltre, che anche nel contratto sulla mobilità a domanda (trasferimento e passaggi) sono state introdotte delle deroghe al sistema della chiamata diretta, ma solo per i docenti già in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015.

Tali deroghe, peraltro, non riguardano i docenti in esubero e, in ogni caso, nemmeno coloro che sono stati immessi in ruolo nelle fasi B e C. Per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, invece, la normativa contrattuale non fa distinzioni tra i docenti, consentendo a tutti di accedere alla mobilità annuale indicando le sedi di preferenza. Senza essere assoggettati all'alea della chiamata diretta. Idem per coloro che andranno incontro al trattamento d'ufficio. Che sarà gestito dagli uffici scolastici e, in ogni caso,

comporterà l'assegnazione di una sede (sebbene per un anno) secondo regole tassative basate su titoli e punteggi. Il mantenimento in vigore delle regole

sulla mobilità annuale, paradossal-

mente, risulta conforme all'esigenza di dare una lettura costituzionalmente orientata alle stesse regole sulla mobilità, contenute nella legge 107/2015.

Una delle critiche mosse dagli addetti ai lavori all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, infatti, è proprio quella di porre nel nulla o, perlomeno, di comprimere il principio della libertà di insegnamento, assoggettando i docenti ad un sistema gerarchico verticale in cui il dirigente, oltre a scegliere a chi assegnare il compenso accessorio (cosiddetto bonus del merito) avrebbe anche il potere di decidere di non confermare i docenti nelle sedi attuali, anche se in possesso di maggiori titoli rispetto ad altri.

Conservando, invece, il sistema delle assegnazioni e utilizzazioni su sede, sulla base di punteggi oggettivi e trasparenti, il docente non confermando avrebbe comunque la possibilità di concorrere per una sede più vicina a casa, senza la possibilità che il dirigente della scuola ubicata nella sede prescelta possa opporsi. Ciò avrebbe l'effetto di riequilibrare almeno in parte la bilancia degli interessi e potrebbe, in qualche misura, mitigare il tenore delle norme contenute nella legge 107, altrimenti in odore di incostituzionalità. D'altra parte, la mobilità annuale sfugge di per sé alla disciplina della riforma Renzi, essendo regolata da norme speciali che, per loro natura, prevalgono sulle norme generali contenute nella legge 107/2015.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI
aricciardi@class.it

La legge 107/2015 prevede che la mobilità operi esclusivamente tra ambiti. E cioè non più tra sedi scolastiche ma tra territori comprendenti anche 100 scuole diverse ubicate in diversi comuni

Anche nel contratto sulla mobilità a domanda (trasferimento e passaggi) sono state introdotte delle deroghe al sistema della chiamata diretta, ma solo per i docenti già in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015